

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ARCUDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1958

Istituzione dei ruoli speciali per sanitari ospedalieri mutilati e invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dei medici ospedalieri, mutilati ed invalidi di guerra, si presenta particolarmente critica per i concorsi ospedalieri in quanto nella attuale legge non è stato disposto nessun pratico riconoscimento di tutte le difficoltà ad essi derivate dalla interruzione della loro carriera per adempiere il proprio dovere verso la Patria.

Si fa presente che, quando essi si dedicarono alla carriera ospedaliera, vigeva l'assoluta incompatibilità con altri posti in cliniche universitarie e in altri ospedali e si adiva ai concorsi per primario ed aiuto esclusivamente con speciali e determinati requisiti, che contenevano in numero molto ridotto gli ammessi alle prove di concorso.

Oggi, oltre alla profonda modifica apportata dalla legge ai sistemi di concorso, si aggiunge il fatto che la sospensione per un ventennio dei concorsi ha fatto accumulare un numero enorme di concorrenti, molti dei quali nel periodo bellico hanno potuto ottenere qualifiche e titoli, che senza l'obbligato esodo dei colleghi in guerra non avrebbero potuto ottenere con pari facilità.

Con l'articolo 10-*bis* della legge 4 novembre 1951, n. 1188, si è data d'altra parte la possibilità ai primari, aiuti e assistenti già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che ricoprivano equivalente posto negli ospedali metropolitani, di essere confermati in via definitiva: facilitazione notevole, se si considera la maggiore facilità con la quale vengono conseguiti i titoli di primario e di aiuto negli ospedali coloniali in confronto alle prove di concorso negli ospedali metropolitani.

Si chiede quindi che, come sono stati accordati dei giusti diritti a tante altre categorie di mutilati di guerra, anche ai medici ospedalieri, mutilati e invalidi, venga riconosciuto il privilegio di essere confermati nell'incarico ottenuto, che avrebbero certamente occupato col sistema del concorso chiuso, se non fossero stati obbligati ad interrompere la loro carriera, inquadrandoli nei ruoli speciali onde non ledere gli interessi dei colleghi che hanno vinto il regolare concorso.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I medici ospedalieri, mutilati e invalidi di guerra, i quali abbiano ricoperto per il quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge 4 novembre 1951, n. 1188, l'incarico di primario o aiuto e che abbiano raggiunto i gradi immediatamente inferiori per pubblico concorso, potranno rimanere in servizio o essere riassunti, se già licenziati, in uno speciale ruolo indipendente dai posti fissati dal concorso.